

Delibera n. **67/2015** del Consiglio di Amministrazione del **27/03/2015**

pag. 1/4

OGGETTO: <b>Modifica del Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010. Parere.</b>			
N. o.d.g.: 02/03	Rep. n. 67/2015	Prot. n. 8666	UOR: Ufficio reclutamento personale docente e forme di lavoro flessibili

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Massimo BERLONI	X			
Vittorio LIVI				X
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI	X			
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Stefano PAPA	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Giuseppe DE LORENZO	X			
Chiara SISTI				X

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

A seguito di opportuna richiesta da parte del nuovo indirizzo politico dell'Ateneo e previo parere positivo da parte del Prorettore agli Affari Generali e Legali, si propone di modificare l'art. 5 – comma 4 –, l'art. 9 – comma 10 - e l'art. 10 – comma 10 - del Regolamento d'Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010 emanato con il D.R. n. 379/2014 del 27 ottobre 2014 nel modo che segue:

Testo in vigore	Proposta di modifica
<b>Art. 5 – Requisiti di partecipazione Quarto comma</b> 4. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.	<b>Art. 5 – Requisiti di partecipazione Quarto comma</b> 4. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
<b>Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi</b>	<b>Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi</b>

Delibera n. **67/2015** del Consiglio di Amministrazione del **27/03/2015**

pag. 2/4

<b>dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 Decimo comma</b> 10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.	<b>dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 Decimo comma</b> 10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
<b>Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 Decimo comma</b> 10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.	<b>Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 Decimo comma</b> 10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Si fa presente che l'art. 18 – comma 1 – lettera b) – della Legge 240/2010 recita: “...In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo”. Tuttavia, in occasione della prima stesura del regolamento in parola, seguendo quello che sembrava essere lo spirito della norma, si è ritenuto di ampliare le ipotesi di incompatibilità anche al caso di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata. Ciò anche in considerazione del fatto che, ai Ricercatori, qualora siano affidati insegnamenti, viene attribuito il titolo di professore aggregato (art. 6, comma 4, L.240/2010).

Si ritiene comunque che, nonostante lo spirito della norma sia anche quello di evitare che vi siano casi di parentela o affinità all'interno del Dipartimento, la suddetta proposta di modifica possa essere sostenuta dal fatto che i Ricercatori non hanno potere decisionale in merito alle procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia, né possono far parte delle commissioni di cui agli articoli 6, 9 e 10 del Regolamento d'Ateneo in materia.

Quanto sopra premesso si sottopongono all'esame del Consiglio di Amministrazione le suddette modifiche affinché esprima il parere previsto dall'art. 6, comma 7, dello Statuto

## Delibera n. **67/2015** del Consiglio di Amministrazione del **27/03/2015**

pag. 3/4

dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012.

### Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 89 del 16 aprile 2012;
- visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n.382 e successive modificazioni e integrazioni;
- vista la Legge 9 maggio 1989, n.168;
- visto l'art.57 del D.lgs. 165/2001;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240 e successive modificazioni ed in particolare gli artt.li 6, 4° comma, 18 e 24, 5° e 6° comma;
- visto il D.R. n. 379/2014 del 27 ottobre 2014 con cui è stato emanato il Regolamento d'Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli art.li 18 e 24 della Legge 240/2010, quale risultante dalle modifiche apportate al testo approvato con D.R. n. 638/2012 del 5 dicembre 2012 e successivamente integrato con D.R. n. 202/2013 del 17 aprile 2013;
- visto il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza, la contabilità;
- visto il Codice Etico d'Ateneo;
- ritenuto opportuno dover procedere alla modifica del "Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240";
- sentito il Direttore Generale:

delibera

di esprimere parere favorevole alle modifiche proposte al "Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240", che si riportano nella tabella che segue:

Testo in vigore	Proposta di modifica
<b>Art. 5 – Requisiti di partecipazione Quarto comma</b> 4. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.	<b>Art. 5 – Requisiti di partecipazione Quarto comma</b> 4. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Delibera n. **67/2015** del Consiglio di Amministrazione del **27/03/2015**

pag. 4/4

**Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010**  
**Decimo comma**

10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

**Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010**  
**Decimo comma**

10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

**Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010**  
**Decimo comma**

10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

**Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010**  
**Decimo comma**

10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.